

ART. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'entità, le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno dell'Amministrazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal codice, al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a tutte le altre fonti statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ai contratti collettivi di lavoro in quanto compatibili.
In particolare:

- ai sensi dell'art.93, comma 7-bis, del D.Lgs.n. 163/2006 è previsto che *"a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare"*;
- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 è previsto che *"l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'[articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'[articolo 132, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\)](#). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive*

del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale";

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-*quater*, del D.Lgs. n. 163/2006 è previsto che "il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini".

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Il "fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui al presente regolamento è riconosciuto per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'amministrazione proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.
3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-*ter*, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
4. In caso di appalti misti il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. Le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato "fondo per la progettazione e l'innovazione"; per "atti di pianificazione" urbanistica comunque denominati si intende, a titolo di esempio, la redazione di uno o più dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale:
 - piano regolatore generale (o di altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali);
 - piani particolareggiati di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
 - piani per l'edilizia economica e popolare;
 - piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - piani di recupero di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
 - programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione e di attuazione territoriale comunque denominato con validità temporale definita dalla legge e dalle vigenti normative urbanistiche regionali);

- altri piani/strumenti di pianificazione urbanistica pubblico/privato comunque denominati che siano necessari per l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche e/o lavori pubblici (o di interesse pubblico), e che debbano essere approvati dall'organo competente dell'amministrazione, nonché le relative varianti approvate ai sensi di legge.
 - gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione sopra elencata.
6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale, secondo quanto ulteriormente indicato nel successivo Art. 5.

ART. 3

Costituzione del fondo

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti, l'Amministrazione destina ad un "fondo per la progettazione e l'innovazione" le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA, come specificato nel presente regolamento.
Le somme occorrenti sono accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento, tale importo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
2. La percentuale del valore delle opere o degli interventi che costituisce il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è determinata in relazione all'entità e alla complessità dell'opera, come specificato nella tabella A allegata al presente regolamento.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del "fondo per la progettazione e l'innovazione" cosiddetto "incentivo" è strettamente finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione e all'insegna del contenimento della spesa pubblica; comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, a tale scopo l'amministrazione tra l'altro provvederà:
 - a) al rimborso della spesa per l'iscrizione agli albi professionali di cui all'art.10 comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta specifica di rimborso corredata da copia della ricevuta del versamento;
 - b) a stipulare apposite polizze per la copertura dei rischi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 90, comma 5 e dall'art. 92, comma 7 bis del codice derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni;
 - c) a garantire la corretta formazione del personale nelle mansioni che si intende far svolgere.
5. Il fondo o parte del fondo eventualmente non utilizzato rappresenta una economia all'interno del quadro economico.

ART. 4

Individuazione dei soggetti e delle funzioni

1. I soggetti, dipendenti a tempo indeterminato, destinatari della ripartizione dell' "incentivo", dovranno essere incaricati dall'Amministrazione con apposito provvedimento nel quale si indicherà il ruolo svolto. Nell'interesse generale i ruoli dovranno essere individuati con criteri di equità e rotazione del personale, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati:
 - a) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** - tecnico che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
 - b) **Progettista** - tecnico che ha progettato l'opera con il supporto di collaboratori, che ha redatto e firmato il progetto in qualità di capo progetto assumendosi la connessa responsabilità professionale, il quale secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, può essere definito autore e titolare del progetto;
 - c) **Collaboratori alla progettazione** - tecnici a supporto del progettista che hanno redatto e firmato eventualmente la documentazione di propria competenza professionale;
 - d) **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori** – (CSP) tecnico abilitato con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) **Verifica della progettazione** – tecnico/i incaricato/i della dell'attività prevista dai disposti dell'articolo 112 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e del Capo IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - f) **Direttore dei Lavori** - tecnico che svolge le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010, facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010;
 - g) **Assistenti alla Direzione dei Lavori** - tecnici, anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010, che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del d.P.R. n.207/2010;
 - h) **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori** - (CSE), tecnico abilitato designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - i) **Collaudatore statico*** - tecnico incaricato per lo svolgimento del collaudo disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 per la specifica mansione di verifica statica dell'opera qualora in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge;
 - j) **Collaudatore Tecnico Amministrativo*** – tecnico incaricato per lo svolgimento del collaudo disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 per la specifica mansione di verifica Tecnica Amministrativa;

k) **Collaboratori tecnici e amministrativi** il tecnico o l'amministrativo incaricato il quale svolge le funzioni di supporto al RUP o alle figure come sopra definite per lo svolgimento delle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori;

* **il collaudatore** è il tecnico incaricato per lo svolgimento delle attività disposte dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010. Se individuato singolarmente dovrà effettuare sia la verifica Tecnica Amministrativa che quella Statica, sarà possibile emettere in base alle esigenze della stazione appaltante, nei limiti e nel rispetto della normativa, un certificato di collaudo o un certificato di regolare esecuzione (limitatamente a questo caso il collaudatore coincide con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche ai sensi del combinato disposto degli artt.141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 del d.P.R. n. 207/2010), se invece l'amministrazione individua una terna, dovrà indicare espressamente il nominativo del tecnico che si occuperà della parte statica.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, la somma totale degli incentivi che può essere corrisposta al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
3. I dipendenti individuati dal provvedimento di incarico dovranno aver svolto effettivamente i compiti assegnati, a seguito di conferma positiva da parte del responsabile del procedimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
4. Nel caso in cui il personale dipendente non svolga direttamente o completamente tutte le attività assegnate, la ripartizione delle risorse è effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate secondo la tabella di cui all'art. 5;
5. Nel caso in cui il personale incaricato dovesse ricoprire due o più profili professionali di cui all'art. 5, accertato da parte del Responsabile del Procedimento, il relativo compenso risulterà dalla sommatoria delle percentuali corrispondenti ad ogni singolo profilo.

ART. 5

Criteria di ripartizione del fondo

1. L'"incentivo" ovvero l'80 % del "fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito secondo i valori percentuali contenuti nella tabella sottostante:

	% previste	progetto preliminare	ripartizione %	progetto definitivo	ripartizione %	progetto esecutivo	ripartizione %	lavori	ripartizione %	collaudo	ripartizione %
Responsabile del procedimento	15,00%	0,75	5	3,75	25	3	20	6	40	1,5	10
Progettista	12,00%	2,4	20	6	50	3	25	0,6	5	0	0
Collaboratori alla progettazione	8,00%	1,6	20	4	50	2	25	0,4	5	0	0
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	8,00%	1,6	20	4	50	2	25	0,4	5	0	0
Verifica della progettazione	8,00%	1,6	20	4	50	2	25	0,4	5	0	0
Direttore dei lavori	15,00%							14,25	95	0,75	5
Assistenti alla Direzione dei lavori	8,00%							7,6	95	0,4	5
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10,00%							9,5	95	0,5	5
Collaudatore Statico	7,00%									7	100
Collaudatore Tecnico Amministrativo	4,00%									4	100
Collaboratori Tecnici	3,00%	0,15	5	0,75	25	0,6	20	1,2	40	0,3	10
Collaboratori Amministrativi	2,00%	0,1	5	0,5	25	0,4	20	0,8	40	0,2	10
ripartizione % sulle fasi di progetto		8,2		23		13		41,15		14,65	100

2. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione", analogamente, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010) e fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo art. 7, a cui si rimanda.
3. Nel caso in cui alcune fasi della progettazione siano state accorpate, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori ed alla loro dimensione, si sommano le aliquote indicate per tali attività.
4. La restante quota del 20% del "fondo per la progettazione e l'innovazione", potrà essere incamerata dall'Amministrazione in base a specifici regolamenti interni.

ART. 6

Liquidazione dei compensi

1. La ripartizione dell'incentivo viene disposta secondo le seguenti scadenze:
 - a) incaricati della progettazione:
 - a 1) 50 per cento dell'importo spettante ad avvenuta pubblicazione del bando dell'opera;
 - a 2) il restante 50 per cento dell'importo spettante alla emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - b) incaricati della direzione lavori:
 - b 1) 100 per cento dell'importo spettante alla emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

- b 2) per le opere delle categorie D-E tab A – sarà possibile ripartire la quota corrispondente annualmente in funzioni dei SAL emessi;
- c) Responsabile del procedimento, verificatori e collaboratori degli incaricati di cui al presente articolo:
- c 1) 50 per cento dell'importo spettante ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
 - c 2) il restante 50 per cento dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. Al momento della scadenza prevista dal comma 1, il Responsabile del procedimento provvederà a redigere un prospetto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento e con la specificazione dei compensi relativi ad ogni singola fase, confermando o meno l'entità del riparto della quota del fondo previsto ai sensi dell'art.5. nel rispetto delle tempistiche previste dalle fasi e dell'effettiva presenza e/o attività operative dell'incaricato.
3. Gli importi del presente regolamento vengono corrisposti agli aventi diritto entro 30 giorni dall'approvazione degli atti relativi (in base all'organizzazione dell'Amministrazione).
4. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applicano i contratti collettivi di lavoro vigenti.

ART. 7

PENALITA'

1. Il Responsabile del procedimento ha il compito di segnalare per tempo all'Amministrazione eventuali irregolarità che potrebbero comportare delle ripercussioni sulla ripartizione del "fondo" quali ad esempio l'accertata indisponibilità del personale incaricato o il mancato rispetto delle tempistiche previste per le fasi di progettazione o realizzazione dell'opera, ecc.;
2. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno si debbano apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento, ai firmatari del progetto, nonché agli incaricati delle verifiche o comunque al personale incaricato che abbiano partecipato allo sviluppo del progetto non è corrisposto alcun incentivo. Qualora l'incentivo stesso sia già stato corrisposto, si procede al recupero delle somme erogate.

ART.8

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.
2. In base all'attuale normativa è possibile individuare dipendenti dell'Ente per lo svolgimento direttamente di attività di progettazione ect. di cui al presente regolamento, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Ente per effetto di convenzioni, intese ed accordi di programma, per la realizzazione di interventi per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice dei lavori è soggetto diverso dell'Ente di appartenenza.
In questi casi il provvedimento di accordo o convenzione dovrà prevedere appositamente a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice l'onere relativo all'erogazione del "fondo" destinato all'incentivo di cui all'articolo 93 del codice con i medesimi importi come definiti dal regolamento stesso e da trasferire

all'Ente di appartenenza del dipendente. L'erogazione del fondo è effettuata successivamente dallo stesso Ente di appartenenza a favore dei dipendenti che hanno redatto il progetto ecc..

ART. 9

Norma transitoria

1. Per tutte le attività effettivamente svolte fino al 19 agosto 2014, (data dell'entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n.114 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014) si applicano le norme previgenti, anche se gli incentivi vengono liquidati successivamente.

L'Amministrazione provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a liquidare al personale avente diritto le somme maturate.

Il presente regolamento non è applicabile retroattivamente rispetto a 19 agosto 2014.

Qualora l'Amministrazione fosse sprovvista di un precedente regolamento sarà facoltà dell'Amministrazione in accordo con le organizzazioni sindacali di riferimento utilizzare il presente regolamento per la parte relativa alla ripartizione del fondo.

2. L'incentivo matura secondo la disciplina vigente al momento del compimento dell'attività.

Tab A

		complessità dell'opera*				
		I	II	III	IV	V
A	importi a base di gara fino a euro 500.000	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
B	da euro 500.000,01 a euro 1.000.000	1,8%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%
C	da euro 1.000.000,01 a euro 5.000.000	1,5%	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%
D	da euro 5.000.000,01 a euro 25.000.000	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,0%
E	oltre euro 25.000.000	1,0%	1,2%	1,5%	1,8%	1,8%

*** descrizione delle complessità dell'opera**

descrizione complessità dell'opera	
I	Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del codice sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010, che non comportano procedure espropriative.
II	Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del codice sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010, che comportano procedure espropriative.
III	Opere o lavori di ordinaria complessità.
IV	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.3 comma 1, lett. I), del DPR 207/2010 che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti.
V	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.3 comma 1, lett. I), del DPR 207/2010 che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti.

Si richiama l'art. 3, comma 1, lett. I) del DPR 207/2010

"lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- 1) *utilizzo di materiali e componenti innovativi;*
- 2) *processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;*
- 3) *esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;*
- 4) *complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- 5) *esecuzione in ambienti aggressivi;*
- 6) *necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;*
- 7) *complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi";*